

REGIONE LAZIO

L.R. 18/02/2002, n. 6 (Art. 37)

Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale.

Pubblicata nel B.U. Lazio 9 marzo 2002, n. 7, S. O. n. 9.

(...)

Art. 37

Strutture di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

1. Il Presidente del Consiglio, i componenti dell'Ufficio di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti, il presidente del Comitato regionale di controllo contabile, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, nonché il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL) nonché i gruppi consiliari si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalla normativa nazionale. Il Presidente del Consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione con compiti di supporto tecnico (106).
2. Fatta eccezione per i gruppi consiliari, alle strutture di cui al comma 1 è preposto un responsabile (107).
3. [I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2] (108).
4. Con il regolamento di organizzazione l'ufficio di presidenza disciplina:
 - a) l'organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Presidente del Consiglio;
 - b) le competenze delle strutture di cui al presente articolo;
 - b-bis) le modalità di conferimento degli incarichi di responsabilità di cui al comma 2;
 - c) il limite massimo del personale da assegnare alle strutture di cui al presente articolo scelti tra:
 - 1) dipendenti regionali;
 - 2) dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, secondo i relativi ordinamenti;

3) esterni all'amministrazione regionale assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato (109);

4) esperti in possesso di particolari professionalità e specializzazioni per incarichi di collaborazione coordinata e continuativa;

c-bis) fermo restando quanto stabilito per i gruppi consiliari dai commi 4-bis e 5, la presenza all'interno delle strutture di diretta collaborazione a supporto dei componenti della Conferenza dei Presidenti di tre collaboratori scelti anche tra esterni all'amministrazione nella misura massima di due unità (110);

d) le procedure per l'assegnazione del personale alle strutture di cui al presente articolo (111);

e) il trattamento economico accessorio, in assenza di specifica disciplina dettata dai contratti collettivi nazionali e decentrati, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, al personale cui si applicano i contratti, consistente in un unico emolumento sostitutivo anche dei compensi per lavoro straordinario;

f) il trattamento economico degli esterni all'amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato di diritto privato, in misura corrispondente a quello previsto per i dipendenti pubblici in relazione a mansioni analoghe; tale trattamento può essere integrato con una indennità, definita in sede di contrattazione collettiva integrativa, commisurata alla temporaneità del rapporto ed alle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali;

g) il trattamento economico degli esperti e consulenti con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, commisurato alla specifica qualificazione professionale.

4-bis. In conformità alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale quantifica l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari nel rispetto del parametro del costo di un'unità di personale di categoria D, posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente e i trattamenti economici previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo (CCDI), senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale (112).

5. I gruppi consiliari, in alternativa alla struttura di diretta collaborazione di cui al comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni, possono stipulare direttamente rapporti di lavoro subordinato, autonomo ovvero rientranti in altre tipologie contrattuali, previste dalla normativa vigente in materia, compatibili con l'attività lavorativa richiesta. Al gruppo consiliare che esercita la facoltà di cui al presente comma è erogata una somma pari al costo che l'amministrazione sostiene per i gruppi consiliari di pari consistenza numerica che si avvalgono della struttura di cui al comma 1. I gruppi consiliari che esercitano detta facoltà, disciplinata dal regolamento di organizzazione, non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1 (113).

6. Gli incarichi del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al presente articolo non possono superare la data di scadenza della legislatura. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, dei componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, del Presidente del Comitato regionale di controllo contabile e dei presidenti di commissione, nel corso della legislatura, gli incarichi del personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo organo politico. Decorso tale termine, in assenza di provvedimenti, gli incarichi si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza. Le relative procedure, ivi comprese quelle relative ai casi di estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato del personale assegnato alle strutture di diretta collaborazione dei gruppi consiliari, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione del Consiglio regionale (114).

7. Le strutture di cui al presente articolo non possono esercitare funzioni amministrative e gestionali, né interferire sulle attività delle strutture organizzative di cui all'articolo 33.

(106) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 15 settembre 2005, n. 16*, poi così modificato dall' *art. 14, comma 4, lettere a) e b), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente del Consiglio, i componenti l'ufficio di presidenza, nonché i gruppi consiliari si avvalgono, per l'esercizio delle proprie funzioni, di strutture di diretta collaborazione con compiti di segreteria. Il Presidente del Consiglio si avvale di una ulteriore struttura di diretta collaborazione, con compiti di supporto tecnico.».

(107) Il presente comma, già modificato dall' *art. 11, comma 1, lettera b), L.R. 15 settembre 2005, n. 16*, è stato poi così sostituito dall' *art. 14, comma 4, lettera c), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «2. La responsabilità delle strutture di cui al comma 1 è attribuita dall'ufficio di presidenza con contratto individuale a tempo determinato di diritto privato con trattamento economico fondamentale corrispondente a quello di accesso alla qualifica dirigenziale. I dipendenti regionali a cui è conferito uno dei predetti incarichi sono collocati in aspettativa per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'anzianità di servizio.».

(108) Comma così sostituito dall' *art. 11, comma 1, lettera c), L.R. 15 settembre 2005, n. 16* (vedi anche, riguardo al garante dell'infanzia e dell'adolescenza, l'art. 4, comma 1-bis, *L.R. 28 ottobre 2002, n. 38*, aggiunto dall' *art. 78, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*), poi abrogato dall' *art. 14, comma 4, lettera d), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «3. I presidenti delle commissioni consiliari permanenti e speciali, il presidente del collegio dei revisori dei conti si avvalgono di strutture di diretta collaborazione ai cui responsabili non si applica la disposizione di cui al comma 2.».

(109) Numero soppresso dall' *art. 31, comma 5, L.R. 27 febbraio 2004, n. 2*, con effetto dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 2 del medesimo articolo. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 7-15 luglio 2005, n. 277 (Gazz. Uff. 20 luglio 2005, n. 29, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto *art. 31, L.R. n. 2/2004*.

(110) Lettera prima aggiunta dall' *art. 14, comma 4, lettera f), L.R. 28 giugno 2013, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge) e poi così modificata dall' *art. 2, comma 48, lettera i), L.R. 14 luglio 2014, n. 7*, entrata in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2, comma 150, della medesima legge).

(111) Lettera aggiunta dall' *art. 14, comma 4, lettera e*, L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge).

(112) Comma aggiunto dall' *art. 14, comma 4, lettera g*, L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge).

(113) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 4, lettera h*, L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «5. Al fine di consentire il regolare funzionamento dei gruppi consiliari, nonché di assicurare la stabilità del posto di lavoro al personale dipendente, in sede di regolamento di organizzazione può essere prevista l'assunzione diretta, con contratto di diritto privato del personale dei gruppi consiliari in modo tale da garantire la separazione e distinzione giuridica, di status e di titolarità di rapporto di lavoro tra il suddetto personale e quello dell'amministrazione del Consiglio regionale. Il regolamento di organizzazione disciplina, altresì, le modalità di erogazione ai singoli gruppi di un contributo finanziario annuale correlato al numero dei dipendenti ammessi entro un massimale previsto. Nel caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, i gruppi consiliari non possono avvalersi delle strutture di diretta collaborazione di cui al comma 1.».

(114) Comma così sostituito dall' *art. 14, comma 4, lettera i*, L.R. 28 giugno 2013, n. 4, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 38 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «6. Entro novanta giorni dall'elezione del Presidente del Consiglio, dei componenti dell'ufficio di presidenza e dei presidenti di commissione, gli incarichi dei responsabili ed il personale assegnato alle rispettive strutture di diretta collaborazione possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati. Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza, che non può comunque superare quella della legislatura. Le relative procedure sono stabilite con il regolamento di organizzazione. In caso di estinzione di un gruppo consiliare il rapporto di lavoro del personale di cui al comma 4, lettera c), numeri 3) e 4) è risolto di diritto.».

(...)